

Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2022.

Controversie di modesta entità

Gibilterra

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

A Gibilterra l'organo giurisdizionale competente a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è la *Supreme Court* di Gibilterra. Il procedimento si svolgerà dinanzi al *Master* della *Supreme Court*, il quale è il giudice designato per le controversie di modesta entità.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Gli organi giurisdizionali di Gibilterra accetteranno unicamente comunicazioni a mezzo posta (dato che si dovranno pagare spese giudiziarie per l'avvio del procedimento).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

A Gibilterra è possibile presentare impugnazione ai sensi delle *Supreme Court Rules 2000*, che prevedono in sostanza che l'impugnazione vada proposta dinanzi all'*Additional Judge* o al *Chief Justice* della *Supreme Court*.

Le disposizioni della parte 52 delle *Civil Procedure Rules* e le relative istruzioni pratiche disciplineranno le impugnazioni. Le *Supreme Court Rules 2000* ne definiscono lo scadenario e la parte 52.4 specifica i termini per la loro proposizione.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

L'autorità competente per l'esecuzione e per l'applicazione dell'articolo 23 è la *Supreme Court* di Gibilterra.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 11/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.